



Comune di Campodенно



Comune di Sporminore



Comune di Ton

Rep. 01/2021 atti privati

CONVENZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA TRA I COMUNI DI CAMPODENNO, ENTE CAPOFILA, TON E SPORMINORE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (UCE).

Premesso che:

- A decorrere dal primo ottobre 2021 la gestione associata dell'ambito territoriale 6.1 è sciolta a tutti gli effetti.
- E' intendimento dei Comuni di Campodенно, Ton e Sporminore proseguire con una gestione volontaria dei servizi comunali.
- l'art. 9 comma 6 della L.P. 04 agosto 2015 n.15 prevede che: *"Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico";*

- Detta Commissione è nominata dal Comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche di concerto con gli altri Comuni della gestione nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b) e c) dello stesso art. 9.

- L'art. 9 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 che così recita al comma 2:

"Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

a) il Sindaco o l'Assessore all'Urbanistica è componente della Commissione e la presiede;

b) il numero massimo dei componenti, compreso il Presidente, non può superare cinque componenti nel caso di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;

c) non possono essere nominati componenti della Commissione Consiglieri o Assessori Comunali, fatta eccezione per gli Assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;

d) i Comandanti del Corpo dei Vigili del fuoco permanente e dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle Commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei Comuni in cui è presente una pluralità di Corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della Legge Provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I Comandanti o i loro sostituti partecipano alle Commissioni con diritto di voto anche se sono Consiglieri o Assessori Comunali;

e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c), e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del Comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse;

f) i componenti della Commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del Comune, solamente incarichi inerenti opere ed impianti pubblici.

.....omissis ..."

- La lettura sistematica dell'intero articolo 9 della L.P. 4 agosto 2015 e ss.mm. ed i. evidenzia inoltre quanto segue:

a) Il numero massimo di componenti compreso il presidente non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (comma 2 lett. b);

b) Non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia (comma 2 lett. c);

c) Della commissione edilizia fanno parte i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o loro sostituti, quali componenti di diritto ai sensi della vigente legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 relativa al Servizio Antincendi (comma 2 lett. d);

d) La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche (Comune di Campodenno) ed ha una composizione variabile comprendente di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato dalle questioni da trattare all'ordine del giorno (comma 6);

e) I componenti della commissione edilizia che siano liberi professionisti, loro associati e gli altri professionisti in via continuativa, nominati in qualità di 'tecnici' della stessa

commissione, possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici (comma 3).

- Con pubblico avviso del Comune di Campodenno (ente capofila della GOA ai sensi della vigente convenzione in materia urbanistica) di data 13/11/2020 prot. 6643 è stato pubblicizzato l'invito alla presentazione delle candidature a componente della Commissione Edilizia Unica dei comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton;
- Con successiva delibera giunta n.92 del 15/12/2020 è stata costituita la Commissione Edilizia Unica in Gestione Associata Obbligatoria ambito 6.1 "Campodenno, Denno, Sporminore e Ton";
- E' volontà delle tre Amministrazioni di Campodenno, Ton e Sporminore di confermare, qualora i componenti della Commissione Edilizia Comune in GA manifestano la loro disponibilità alla riconferma, la medesima composizione, in considerazione del fatto che l'attività della Commissione ha svolto le proprie funzioni solo per pochi mesi;

Atteso che gli enti locali ritengono reciprocamente vantaggioso, sia in termini di efficienza ed efficacia del servizio, sia in termini di razionalizzazione dei costi, istituire il servizio associato di pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale nonché la gestione associata della Commissione Edilizia Comunale dell'ambito territoriale "Campodenno-Ton-Sporminore", nelle forme dell'articolo 35 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, con i seguenti atti:

.....
1. **COMUNE DI CAMPODENNO**, in persona di Daniele Biada, nato a Mezzolombardo il 29/03/1970, Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 25 di data 30/11/2021 divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale BDIDNL70C29F187B; -----

2. **COMUNE DI TON**, in persona di Ivan Battan, nato a Mezzolombardo il 26/12/1969, Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 26 di data 29/11/2021, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale BTTVNI69T26F187L; -----

3. **COMUNE DI SPORMINORE**, in persona di Diego Giovannini, nato a Cles il 20/06/1989, Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 22 di data 29/11/2021, immediatamente eseguibile, codice fiscale GVNDGI89H20C794L; -----

ai sensi dell'articolo 35 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, dalla legge regionale 1° agosto 2019, n. 3 e dalla legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8. -----

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,-----

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – AMBITO TERRITORIALE

La narrativa di cui in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa. -----

L'ambito territoriale per la gestione delle funzioni associate è individuato nel territorio dei Comuni di Campodenno, Ton e Sporminore, ai sensi dei successivi articoli.

ARTICOLO 2 – FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI CONFERITI

L'esercizio associato comprende le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di competenza dei Comuni, come disposto dall'art. 9 , comma 6 della L.P. 04 agosto 2015 n.15 ed in particolare:

- La costituzione ed il funzionamento della Commissione Edilizia Comunale e, se possibile, con la disponibilità dei componenti della Commissione Edilizia in gestione associata che hanno esaurito le proprie funzioni in data 30/09/2021 dopo pochi mesi di attività, confermare la CEC nominata con provvedimento della giunta comunale di Campodенno n. 92 di data 15/12/2020;
- L'eventuale nuova costituzione, nelle modalità e nei termini fissati dalla normativa in vigore, qualora i componenti della CEC scaduta al 30/09/2021 non manifestano disponibilità;
- Il numero massimo di componenti compreso il presidente non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (comma 2 lett. b);
- Non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia (comma 2 lett. c);
- Della commissione edilizia fanno parte i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o loro sostituti, quali componenti di diritto ai sensi della vigente legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 relativa al Servizio Antincendi (comma 2 lett. d);
- La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche (Comune di Campodенno) ed ha una composizione variabile comprendente di volta in volta, in qualità di Presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato dalle questioni da trattare all'ordine del giorno (comma 6);
- I componenti della commissione edilizia che siano liberi professionisti, loro associati e gli altri professionisti in via continuativa, nominati in qualità di 'tecnici' della stessa commissione, possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici (comma 3).

ARTICOLO 3 – FINALITA'

La gestione associata ha lo scopo, oltre ad assolvere agli obblighi normativi, di realizzare lo svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 1, attraverso l'impiego ottimale del personale dei tre Uffici Tecnici di Campodенno, Ton e Sporminore e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento. -----

La gestione associata è finalizzata alla costituzione di un'unica Commissione Edilizia Comunale fra i tre Comuni di Campodенno, Ton e Sporminore ed alla realizzazione degli obiettivi che si vogliono perseguire e migliorare in termini di efficacia ed efficienza, come di seguito enucleati: -----

- a. portare a sistema l'insieme delle risorse umane, economiche e strumentali presenti nei Comuni sottoscrittori, al fine della loro piena valorizzazione;-----
- b. promuovere, attraverso il metodo della programmazione intercomunale condivisa, un funzionamento equilibrato e sostenibile della spesa pubblica dei tre Comuni rispetto ai vincoli di risparmio della spesa;-----

- c. valorizzare la funzione dei tre tecnici comunali sul territorio, anche in relazione alla uniformità di istruttoria delle pratiche edilizie e di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo edificatorio; -----
- d. qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale; -----
- e. assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti le istruttorie delle pratiche edilizie; -----
- f. favorire l'attivazione di strumenti evoluti e supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti; -----
- g. armonizzare, in funzione degli obiettivi precedenti, le rispettive norme regolamentari e statutarie. -----

La gestione associata della funzione del "Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata" è finalizzata alla costituzione di uffici comunali unici in cui l'attività svolta continua ad essere giuridicamente attribuita ai comuni convenzionati. Con la presente convenzione si disciplina pertanto solo l'esercizio delle funzioni in forma associata e di conseguenza il personale resta nella pianta organica del Comune di provenienza sebbene svolga la propria prestazione lavorativa a favore di tutti gli enti che partecipano alla convenzione, anche su territori diversi dal Comune di appartenenza. Nelle more dell'attivazione di tutte le funzioni dei settori obbligatori di cui all'art. 9bis della L.P. 3/2006 ed in particolare del Servizio Tecnico Comunale – Edilizia Privata -, tutto il personale addetto alle funzioni di cui al presente articolo 1 si avvale delle strutture già presenti nei singoli Comuni.

ARTICOLO 4 – SEDE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di CAMPODENNO al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (**ente capo fila**).

La Conferenza dei Sindaci ha facoltà di individuare, in considerazione delle esigenze logistiche ed organizzative, sedi/sportelli decentrati presso i comuni aderenti, che opereranno quali articolazioni funzionali del servizio a livello territoriale.

ARTICOLO 5 – ORGANO COMUNE

E' istituita, quale organismo comune del servizio associato, ai sensi dell'art.20, comma 2, lett.c), della L.R.68/2011, la "Conferenza dei Sindaci", composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati.

Alla conferenza dei sindaci si applicano, per quanto compatibili, le norme di funzionamento di cui all'art.34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.41.

ARTICOLO 4 – FUNZIONAMENTO -

Le prestazioni lavorative dei tre tecnici sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento del servizio presso ciascun Comune. Il Segretario Comunale, sentiti i Sindaci, potrà modificare temporaneamente gli orari definiti per necessità di servizio.

La Commissione edilizia dovrà essere convocata una volta al mese (ad esempio il primo giovedì del mese) con onere della convocazione a carico del Comune capofila Campodenno.

Idonea informativa dovrà essere data alla cittadinanza con avviso sul Sito istituzionale dei tre Comuni associati.

L'esame delle pratiche edilizie dei tre Comuni avverrà a rotazione.

ARTICOLO 5 – RIPARTO SPESE

Il Comune di CAMPODENNO in qualità di capo convenzione assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione della C.E.C. e ne tiene altresì la gestione amministrativa e contabile. I comuni associati concorrono nella spesa per il pagamento della CEC in tre quote eguali, indipendentemente dal numero delle pratiche edilizie esaminate dalla CEC (o all'ordine del giorno della seduta della CEC). Fissato pertanto il criterio del riparto della spesa in parti eguali fra i tre Comuni.

Le quote di compartecipazione a carico degli enti aderenti dovranno essere corrisposte all'ente responsabile della gestione associata, di norma, con le seguenti scadenze e nelle seguenti misure:

- entro il 31 luglio: il 50%;
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo il 50% a saldo.

Il comune responsabile della gestione associata è tenuto ad effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute e a trasmettere agli enti aderenti la relativa comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ART. 6 – DECORRENZA, DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della relativa sottoscrizione.
2. La presente convenzione avrà durata sino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata previa deliberazione dei rispettivi consigli degli enti aderenti.
3. Ciascun ente aderente ha facoltà di recedere anticipatamente dalla gestione associata; il recesso è comunicato alla conferenza dei sindaci entro il 30 settembre e avrà comunque effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
4. L'ente che recede ha l'obbligo di adempiere ad ogni obbligazione a carattere pluriennale posta a suo carico in relazione alle spese correnti e alle spese di investimento riferite al servizio associato.
5. Il recesso di uno dei comuni aderenti alla convenzione determina lo scioglimento della gestione associata; qualora alla gestione associata siano ammessi successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione ulteriori comuni, la gestione associata rimane operante qualora i comuni che non manifestano la volontà di non procedere al recesso siano almeno due.
6. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate consensualmente da tutti i comuni aderenti.
7. L'atto di scioglimento consensuale contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la regolazione dei conseguenti rapporti finanziari tra gli enti interessati e la destinazione dei beni, impianti ed attrezzature costituenti patrimonio comune della gestione associata.

ART.8 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i due comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente alla soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

ART. 10 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art.18 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede del servizio segreteria per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Vicesegretario ad esaurimento della gestione associata, ognuno per la parte di competenza.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

ART. 11 (DISPOSIZIONI FINALI)

1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato fra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 ss.mm. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione in caso d'uso.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dei Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite ai precedenti articoli 5 e

Letto, confermato e sottoscritto per la Amministrazioni Comunali in data 13/12/2021

IL SINDACO DEL COMUNE DI
CAMPODENNO

Daniele Biada

IL SINDACO DEL COMUNE DI
SPORMINORE

Diego Giovannini

IL SINDACO DEL COMUNE DI
TON

Ivan Battan